



*Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*

*Servizio Tecnico Centrale*

VIA NOMENTANA 2 – 00161 ROMA

*E p.c.* Regione Toscana  
Direzione Ambiente ed Energia  
SETTORE SISMICA  
Sede di PISA

**Oggetto:** “Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 17 Gennaio 2018 – Norme Tecniche Costruzioni 2018 – **Richiesta di parere sull’interpretazione del § 6.3.5 delle NTC 2018 e del corrispondente § C6.3.5 della Circolare 7/2019 (interventi di stabilizzazione).**”

Si riscontra la nota acquisita al protocollo di Questo Ufficio in data 31.01.2020 n. 952 con la quale l’Ing. \_\_\_\_\_ ha posto un quesito in merito all’interpretazione del § 6.3.5 delle NTC 2018 e del corrispondente § C6.3.5 della Circolare 7/2019.

In via preliminare, si ritiene opportuno rappresentare che il Consiglio Superiore LL.PP., in quanto massimo Organo tecnico consultivo dello Stato, esamina, di regola, quesiti posti da organi della Pubblica Amministrazione o da Enti Pubblici, su argomenti che rivestono carattere generale di interpretazione delle norme tecniche.

Per quesiti posti da privati, le eventuali risposte del Servizio, fornite comunque limitatamente a casi aventi una valenza ed una connotazione di ordine generale e strettamente correlati a problematiche derivanti dall’interpretazione del testo normativo, fanno sempre astrazione da specifiche questioni tecniche o amministrative, come pure da qualsivoglia valutazione relativa a situazioni concrete, che invece attengono alla esclusiva responsabilità dei professionisti coinvolti o degli uffici territorialmente competenti.

Ciò premesso, relativamente alle problematiche prospettate si forniscono le seguenti indicazioni di carattere generale, onde consentire alla S.V. un corretto inquadramento della materia.

Dal DM 17.01.2018 (NTC 2018) si evince che il § 6.3.5 si riferisce agli interventi di stabilizzazione o più specificatamente alle verifiche di stabilità globale dei pendii naturali oggetto



## *Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*

### *Servizio Tecnico Centrale*

VIA NOMENTANA 2 – 00161 ROMA

di opere di stabilizzazione che consentano agli stessi di raggiungere un adeguato margine di sicurezza che deve essere giustificato dal progettista.

Di conseguenza, essendoci diretta corrispondenza, il § C6.3.5 della Circolare 7/2019 non può che riferirsi ai pendii prima indicati e non ai pendii in generale.

Pertanto il secondo capoverso del § C6.3.5 di Circolare, che riporta quanto segue: *“Se un pendio è interessato da una nuova costruzione, il progettista deve verificare la stabilità del pendio prima della realizzazione dell’opera, quantificandone il coefficiente di sicurezza nelle condizioni più critiche. Se in queste condizioni il valore del coefficiente di sicurezza è giudicato adeguato alla nuova costruzione si procede alle verifiche dell’opera, valutandone anche la stabilità globale secondo quanto prescritto nel §6.8.2. Il progettista deve poi rianalizzare la stabilità del pendio tenendo conto della presenza della nuova costruzione e controllando che il valore del coefficiente di sicurezza non risulti inferiore al valore ottenuto con l’analisi effettuata prima della costruzione dell’opera. In caso contrario, è necessario predisporre interventi di stabilizzazione del pendio per riportarne il margine di sicurezza finale almeno pari a quello precedente la realizzazione della nuova opera”*, si ritiene possa intendere per *“nuova costruzione”*, come accezione più ampia del termine, un’opera aggiuntiva (edificio nuovo, ristrutturazione o altro manufatto) rispetto all’intervento di stabilizzazione stabilendo che quanto affermato al secondo capoverso del § C6.3.5 ha lo scopo di verificare che il margine di sicurezza di tale pendio (già oggetto di opere di stabilizzazione) rimanga invariato anche dopo la realizzazione di ulteriori interventi di nuova costruzione come sopra richiamati.

In definitiva, se una nuova costruzione interessa un pendio che nelle condizioni naturali risulta stabile, parrebbe che la Norma ritenga sufficiente verificare che il coefficiente di sicurezza del pendio, dopo la realizzazione/modifica della costruzione stessa, si mantenga ad un valore adeguato ai dettami della norma pur riducendosi; diverso è il caso in cui una nuova costruzione venga realizzata, § 6.3.5 NTC 2018 e § C6.3.5 Circolare 7/2019, su un pendio già stato oggetto di interventi di stabilizzazione, infatti in questo caso è richiesto che il margine di sicurezza non debba ulteriormente ridursi a seguito della eventuale realizzazione/modifica della costruzione.

Il Coordinatore del Servizio Tecnico Centrale

Dott. Ing. Emanuele RENZI